

COMUNE DI PARONA

Provincia di Pavia

IL REVISORE DEI CONTI



Parere n.02 del 30.01.2023

OGGETTO: Parere del revisore per l'espressione del diniego allo stralcio automatico parziale dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2015 (art. 1 comma 227, L. n. 197/2022).

Il sottoscritto Revisore del Comune di Parona, verificata la richiesta dell'Ente per esprimere un parere in ordine al diniego allo stralcio automatico parziale dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2015 (art. 1 comma 227, L. n. 197/2022).

Verificati:

- La bozza di delibera di Consiglio;
- Prospetto dei tributi del potenziale stralcio;

Raccolte le ulteriori informazioni per vie brevi a chiarimento della documentazione, con indicazione dell'importo dei carichi inferiori alla soglia che compete (1.000,00 euro) e preso atto del mancato impatto negativo sugli equilibri di bilancio in ogni caso, come indicato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022 e nello specifico gli artt.227-228-229;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

CONSIDERATO quanto ai commi 231-252, secondo cui i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30 D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27 del D.Lgs. 46/1999 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, entro il 31 luglio 2023 ovvero nel numero massimo di 18 rate, previa manifestazione di volontà da parte del debitore all'Agenzia delle Entrate-Riscossione da effettuarsi entro il 30 aprile 2023;

CONSIDERATE le valutazioni dell'Ente, in merito allo stralcio automatico che non riguarderebbe gli importi dovuti a titolo di capitale e il quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le

procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento che restano dovuti, e la possibilità per il contribuente di richiedere la definizione agevolata degli importi dovuti ed affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia per il periodo oggetto dello stralcio automatico, sia per il periodo successivo, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, con annullamento di quelle somme affidate a titolo di interessi, di sanzioni e di interessi di mora;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile comunicato dal Responsabile del Servizio Finanziari;

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197

Li 30/01.2023

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Alfio Alessandro Cardile

